



**COMUNE DI GUASTALLA**  
Provincia di Reggio Emilia

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 11 del 30/03/2022**

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **19:45** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **14** Consiglieri (giusta verbale di deliberazione n. del **30/03/2022**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti gli Assessori: Negri Gloria e Pavesi Ivano

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 10 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

VERONA CAMILLA	Presente
ALBERINI DANIELE	Assente
BACCHIAVINI LUCA	Presente
BENATTI DIRCE	Presente
CAVAZZONI ELEONORA	Presente
CREMA GIANLUCA	Presente
DALLASTA PAOLO	Presente
MAESTRI GABRIELE	Presente
MANTOVANI ROBERTA	Presente

MEDICI ALESSANDRA  
MURGIA PIETRO  
PAVESI ERICA  
ALLEGRETTI VANNI  
IAFRATE VINCENZO  
RODOLFI ELISA  
BENAGLIA FRANCESCO  
SOLIANI GIANLUCA

Presente  
Assente  
Presente  
Presente  
Presente  
Assente  
Presente  
Presente

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 3**

Deliberazione n. 11 del 30/03/2022

## Servizio Segreteria

\*\*\*\*\*

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

Si dà atto che durante la trattazione di punto n. 1 entra il Consigliere Murgia Pietro. Il numero dei presenti ascende a 15 unità;

Si dà atto che durante la trattazione del punto n. 2 entra il Consigliere Alberini Daniele. Il numero dei presenti ascende a 16 unità.

Si dà atto che all'inizio della trattazione del punto n. 7 esce il Consigliere Medici Alessandra. Il numero dei presenti discende nuovamente a 15 unità.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";

RICHIAMATO altresì l'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il quale "I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria";

DATO ATTO il Comune di Guastalla è classificato di classe 1 B e che pertanto la competenza dell'adozione dei provvedimenti ad esso relativi spetta all'Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno;

VISTA la deliberazione n. 38/2021 avente per oggetto: "Scioglimento consensuale della convenzione di segreteria convenzionata tra i comuni di Boretto, Poviglio e Guastalla";

DATO ATTO:

- che il segretario titolare di questo ente è stato collocato riposo d'ufficio con decorrenza dal 01/07/2021 e che si è proceduto a nominare il nuovo titolare con decorrenza dal 01/03/2022;
- che l'attuale Segretario Comunale prestava servizio presso i Comuni di Felino (PR) e Sala Baganza (PR);
- che l'Unione Bassa Reggiana ha richiesto il Comando del Segretario Generale per n. 9 ore settimanali.

PRESO ATTO delle formali richieste inoltrate dai Sindaci dei Comuni di Boretto (RE) e Sala Baganza (PR), che manifestavano la volontà di costituire una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Guastalla, ripartita nel modo seguente:

- 10% Boretto;
- 15 % Sala Baganza

- 75 % Guastalla (tenuto conto della richiesta di Comando dell'Unione Bassa Reggiana).

RITENUTO di approvare la convenzione disciplinante la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Guastalla, di Boretto e di Sala Baganza al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, in considerazione anche della vicinanza territoriale con il Comune di Boretto ( appartenente alla medesima Unione di Comuni di Guastalla e pertanto con similarità di problematiche da affrontare) nonché per garantire al Comune di Sala Baganza (PR) la continuità col segretario titolare;

VISTO lo schema di convenzione con il quale vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, composto da n. 14 articoli, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale, per la gestione del servizio in oggetto indicato ALL. A);

VISTO il D.P.R. 04.12.1997 n. 465 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI il C.C.N.L. del Segretario Comunale e Provinciale sottoscritto in data 16 maggio 2001 e 17 Dicembre 2020;

ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi in proposito gli interventi e le osservazioni espresse dai consiglieri intervenuti alla discussione, come da registrazione del verbale di seduta in atti;

CON n.15 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

#### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.DI DISPORRE la gestione del Servizio di Segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Guastalla (RE) ,Boretto (RE) e Sala Baganza (PR) ;

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18-08-2000 n. 267, con i Comuni di Comuni di Boretto (RE) e Sala Baganza (PR) per la gestione associata del citato servizio, composto di n. 14 articoli che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – ALL. A);

3.DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione e di ogni altro atto relativo;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Comune di Boretto (RE) e Sala Baganza (PR), al Ministero dell'Interno – Roma - e alla Prefettura di Bologna- Ministero dell'interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali ;

5. DI DARE ATTO che la nomina del titolare della Segreteria convenzionata avverrà secondo quanto stabilito dalla Delibera n.150/99 e n.113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

6. DI DICHIARARE il presente atto, con apposita e separata votazione,(n. 15 voti favorevoli: unanimità) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
CREMA GIANLUCA

IL VICE SEGRETARIO  
SCARAVELLI MARCO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di \_\_\_\_\_ nella Sede Comunale di Guastalla,

TRA

- Il Comune di Guastalla, rappresentato dal Sindaco pro tempore Camilla Verona, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F. [REDACTED]

E

- Il Comune di Boretto rappresentato dal Sindaco pro tempore Matteo Benassi domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso avente C.F. [REDACTED]
- Il Comune di Sala Baganza rappresentato dal Sindaco pro tempore Aldo Spina domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso avente C.F. [REDACTED]

PREMESSO

- Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;
- Che i Comuni di Guastalla, Boretto e Sala Baganza sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Agenzia;
- Che il Consiglio comunale di Guastalla, con propria deliberazione n. del \_\_\_\_\_  
il Consiglio comunale di Boretto, con propria deliberazione n. del \_\_\_\_\_,  
il Consiglio comunale di Sala Baganza, con propria deliberazione n. del \_\_\_\_\_,  
dichiarate immediatamente eseguibili, hanno deliberato di approvare la convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria;
- Che, al **31 dicembre 2021**, il Comune di Guastalla conta una popolazione residente di 14.722 abitanti ed è classificato come comune di classe I B; il Comune di Boretto conta una popolazione residente di 5.267 abitanti ed è classificato come comune di classe III e il Comune di Sala Baganza conta una popolazione residente di 5.826 abitanti ed è classificato come comune di classe III, per un totale di **25815** abitanti;
- Che conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe **I B**;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

**ART. 1 -OGGETTO**

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Guastalla, di Boretto e di Sala Baganza al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa

spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

#### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Guastalla ed al Sindaco del Comune di Guastalla spettano la nomina e la revoca del Segretario, previo parere del comitato dei sindaci.

#### **ART. 3 - DECORRENZA E DURATA**

A seguito del riconoscimento della convenzione da parte dell'Ex Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, l'entrata in vigore della convenzione avverrà dall'effettiva presa di servizio del segretario titolare.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato del Sindaco del Comune capofila, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte dai Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco del Comune Capofila;

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre all'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune di Guastalla.

#### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa ripartizione del tempo di lavoro presso ciascun Comune.

#### **ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE**

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera in tutti gli enti.

2. Il Segretario Generale della segreteria convenzionata dipende funzionalmente per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci, a seconda dei Comuni convenzionati di volta in volta interessati agli atti trattati.

3. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che per quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con l'adozione di provvedimenti di concerto con gli altri Sindaci, ove espressamente previsto dalla legge o dalla convenzione.

4. Per la sostituzione in caso di impedimento temporaneo o di assenza del Segretario Generale, in caso di assenza di un Vicesegretario, potrà essere nominato un unico Segretario supplente.

#### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO**

1. Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Generale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
  3. Il Segretario Generale dei Comuni convenzionati dovrà assicurare la propria presenza in servizio presso i Comuni convenzionati, correlandola alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli adempimenti di competenza.
  4. Al Segretario Generale dei Comuni convenzionati non spetta alcun compenso per lavoro straordinario, non essendo la sua prestazione collegata ad alcun monte orario prefissato.
  5. La presenza ordinaria settimanale del Segretario Generale dei Comuni convenzionati, presso i Comuni convenzionati medesimi, sarà dallo stesso di norma ripartita nella misura pari al 75% delle ore presso il Comune di Guastalla, al 15% delle ore presso il Comune di Sala Baganza e al 10% presso il Comune di Boretto.
- Nel corso della durata della convenzione, con delibere di Giunta Comunale, potrà essere stabilita una diversa ripartizione dell'orario del Segretario Generale dei Comuni convenzionati.
6. È fatta in ogni caso salva la possibilità che il Segretario Generale, in relazione a contingenti esigenze dei singoli Comuni convenzionati, provveda a una diversa ripartizione dell'orario di lavoro svolto, informandone verbalmente i Sindaci.

#### **ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI DI LAVORO**

1. Il Segretario Generale dei Comuni convenzionati, allo scopo di favorire l'efficienza del servizio svolto, è autorizzato ad avvalersi dei beni mobili dei Comuni convenzionati (es. telefono, fax, posta elettronica, Voice over IP o analoghi, computer, stampanti, carta, ecc. ecc.), per impartire, anche a distanza, tutte le disposizioni organizzative, di consulenza e gestionali, necessarie ad assicurare al Comune dove non si trova materialmente a svolgere il proprio lavoro, l'ordinata e celere assunzione quotidiana degli atti.
2. Sempre per le citate finalità, il Segretario Generale dei Comuni convenzionati è autorizzato ad organizzare gli uffici di segreteria dei Comuni convenzionati in modo da ripartire tra gli stessi il carico dell'istruttoria di procedimenti simili in corso, organizzando il trasferimento della conclusione di tale iter da un Comune convenzionato all'altro.
3. Alla sostituzione del Segretario Generale può provvedere un Vicesegretario Comunale dipendente di uno dei Comuni convenzionati; il Vicesegretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo nella sua attività e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. La nomina del Vicesegretario è di competenza del Sindaco del Comune Capofila.

#### **ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale in applicazione delle disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o di altre disposizioni allo stesso applicabili, e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune convenzionato. Il rimborso dovrà essere effettuato dal Comune convenzionato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Comune Capo--convenzione..
2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dai CCNL, sarà posta a carico di ogni Comune in base alle percentuali indicate al precedente articolo 6, comma 5. Il compenso sarà erogato dal Comune Capofila che procederà a richiederne il rimborso secondo quanto stabilito dall'art. 11.
3. Le maggiorazioni della retribuzione di posizione previste dall'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL Segretari Comunali 16.05.2001, se non deliberata in modo eguale da tutti gli enti, le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni convenzionati saranno pagati al Segretario direttamente dal Comune convenzionato a favore del quale le prestazioni sono state rese, senza alcun riparto o rimborso da parte degli altri. I diritti di rogito, ove spettanti, saranno liquidati dagli Enti interessati dopo essere stati comunicati al Comune capo



convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della l. 312/1980.della l. 312/1980.

4. Le spese per i trasferimenti del Segretario dalla sede del Comune capo convenzione, alle sedi di Sala Baganza e Boretto rimarranno a totale carico dei Comuni di volta in volta interessati. Per i trasferimenti il Segretario è autorizzato, con la presente convenzione, ad avvalersi del proprio automezzo.

#### **ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Generale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 10 - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO**

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL, ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro.

#### **ART. 11 - RIPARTO DELLE SPESE**

Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per il 75% al Comune di Guastalla, per il 15% al Comune di Sala Baganza e per il 10% al Comune di Boretto. Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. I Comuni di Sala Baganza e Boretto rimborseranno al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico previa presentazione di apposito rendiconto annuale da parte del Comune di Guastalla;

#### **ART. 12- COMITATO DEI SINDACI**

Il comitato dei Sindaci dei Comuni convenzionati si riunisce di norma almeno una volta all'anno per verificare la funzionalità del Servizio convenzionato.

#### **ART. 13- MODIFICHE**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

#### **ART. 14 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre dell'anno precedente sarà inviata in copia autenticata Ministero dell'Interno- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per i seguiti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco di Guastalla**

**Il Sindaco di Boretto**

**Il Sindaco di Sala Baganza**

**COMUNE DI GUASTALLA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**Servizio Segreteria**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

sulla proposta n. 761/2022 dell'Ufficio Segreteria ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA COMUNALE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 22/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario  
(FERRETTI FABIO MASSIMO)  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005*

**COMUNE DI GUASTALLA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**Servizio Segreteria**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 761/2022 dell'Ufficio Segreteria ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA COMUNALE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 22/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore  
(SCARAVELLI MARCO)  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005*



**AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO**

**Servizio Segreteria**

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 11 del 30/03/2022

Servizio Segreteria

**Oggetto:** APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 07/04/2022 al 22/04/2022

Guastalla li, 26/04/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario

Scaravelli Dott.Marco

con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005